

newsletter  
**MAGGIO 2019**

---

**GIURISPRUDENZA**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

### **Assegnazione a mansioni inferiori: quando è possibile**

*Corte di Cassazione, sentenza 29 marzo 2019 n. 8910*

La Corte di Cassazione, con sentenza del 29 marzo 2019, n. 8910, si è pronunciata in merito alle condizioni in presenza delle quali è possibile adibire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle rientranti nella propria categoria di appartenenza. In particolare viene chiarito che l'attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore deve rientrare tra quelle previste dalla categoria di appartenenza. Il lavoratore, solo per motivate e contingenti esigenze aziendali, può essere adibito a compiti inferiori purché marginali rispetto a quelli propri del suo livello.

Nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo lo svolgimento - da parte di lavoratrici addette alla vendita, inquadrato al quinto livello del c.c.n.l. commercio - di mansioni di pulizia, effettuate non in via occasionale, ma in maniera programmata, secondo un turno aziendale, benché la Job description prevedesse "all'occorrenza" lo svolgimento delle richiamate mansioni.

### **Revocabile l'auto aziendale assegnata al dipendente**

*Corte di Cassazione, sentenza 2 maggio 2019 n. 11538*

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11538 del 2 maggio 2019, ha confermato la revocabilità dell'auto aziendale ad un dipendente che, per regolamento aziendale, l'aveva ricevuta nell'esclusivo interesse dell'azienda, così da poter essere revocata dalla datrice di lavoro in qualsiasi momento e senza preavviso, senza diritto per il dipendente ad alcun indennizzo o compenso sostitutivo e con addebito in busta paga, al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, del costo relativo all'uso personale dell'autoveicolo. La Corte ha chiarito che tale schema contrattuale non configura un compenso in natura e legittima la revoca unilaterale da parte del datore di lavoro.

### **Pensione integrativa e trattamento fiscale**

*Corte di Cassazione – sez. tributaria, ordinanza 8 maggio 2019 n. 12154*

La Corte di Cassazione, con ordinanza dell'8 maggio 2019 n. 12154, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale del capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua in favore di un ex dipendente, in forza di accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"). Tale prestazione, costituisce, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione.

La base imponibile su cui calcolare l'imposta è costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, articolo 48, lettera a) (nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge.

### **L'una tantum per il trasferimento non ha natura risarcitoria**

*Corte di Cassazione, ordinanza 30 aprile 2019 n. 11436*

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11436 del 30 aprile 2019, si è pronunciata in merito al trattamento fiscale delle somme erogate una tantum in ipotesi di trasferimento, confermandone la natura retributiva e non risarcitoria. In particolare, il ricorrente riceveva un'indennità una tantum in ragione del suo trasferimento lavorativo da Parma a Bologna. Su tale somma il datore di lavoro tratteneva e versava le relative imposte nell'aliquota propria del rapporto di lavoro subordinato. Il contribuente ne richiedeva il rimborso, affermandone la natura risarcitoria per il disagio patito in ragione del trasferimento di sede, mentre l'Ufficio resisteva affermando trattarsi di voce retributiva aggiuntiva, pertanto attratta al regime fiscale ordinario.

### **Omissione contributiva e natura delle somme aggiuntive**

*Corte di Cassazione, ordinanza 10 maggio 2019 n. 12533*

La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 maggio 2019 n. 12533, ha chiarito la natura delle somme aggiuntive spettanti all'INPS in ipotesi di omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali.

L'obbligazione relativa a dette somme ha natura di sanzione civile e non amministrativa, costituendo una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata. Ne consegue che le somme aggiuntive:

- hanno la stessa natura giuridica dell'obbligazione principale e restano soggette al medesimo regime prescrizione;
- si applicano automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi assicurativi ;
- consistono in una somma ex lege predeterminata il cui credito sorge alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo.

---

### **INPGI: valenza probatoria del verbale ispettivo**

*Corte di Cassazione, sentenza del 9 aprile 2019 n. 9866*

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9866 del 9 aprile 2019, si è pronunciata in merito alla valenza probatoria del verbale ispettivo redatto dall'INPGI in una causa di riconoscimento di rapporto di lavoro giornalistico con relativa richiesta di contributi e sanzioni.

In particolare, è stato ribadito che, essendo l'INPGI l'attore, cioè colui che esercita una pretesa, è onerato di provare il proprio assunto (vale a dire la natura subordinata dei rapporti di lavoro) e tale prova non è desumibile dai verbali ispettivi né dalle dichiarazioni rese da terzi.